

Infrazione stradale: viene annotata nel casellario giudiziale?

written by Redazione | 18/03/2022



Multe stradali: restano? Ecco che fine fanno i dati che la polizia conserva nel proprio archivio.

Un'infrazione stradale viene annotata sul casellario giudiziario? Per quanto bizzarra, si tratta di una domanda che non poche persone si pongono, non fosse altro perché tutte le volte in cui gli agenti elevano una multa, annotano i dati del conducente in un registro. Che fine fanno questi dati? Rimangono nelle banche dati della polizia? Nel caso in cui venga chiesto un certificato penale, risulterebbe il fatto di aver preso una multa in passato?

Per rispondere al quesito dobbiamo riprendere un vecchio discorso: quello della [differenza tra sanzioni penali e amministrative](#). Le prime conseguono sempre alla commissione di un reato, sia questo grave (delitto) o meno grave (contravvenzione). Invece le seconde scaturiscono da una violazione a cui la legge ha voluto assegnare una sanzione meno grave, appunto di carattere amministrativo. Le sanzioni amministrative non lasciano traccia di sé: non vengono

annotate in alcun registro e tantomeno nel casellario giudiziale.

Ebbene, le multe stradali rientrano nelle sanzioni amministrative e solo di rado costituiscono reato. Pertanto, di regola, chi viola il codice della strada non commette reato e non macchia la propria **fedina penale**.

Quando però gli agenti prendono i dati del conducente, l'annotazione è un puro fatto interno, che non ha alcun risvolto pubblico. Esiste una [banca dati della polizia](#) in cui viene iscritto anche chi commette una infrazione stradale o chi viene fermato per semplici controlli. Dall'iscrizione in tale registro non deriva alcuna conseguenza.

Pertanto difficilmente un poliziotto potrebbe sapere se una persona ha subito in passato una multa per autovelox se, in quel momento, non è stato fermato dagli agenti che ne hanno preso i dati.

Insomma, tutto questo per dire che non esiste una banca dati delle **infrazioni stradali**.

Ci sono però ipotesi eccezionali, di violazioni particolarmente gravi, che sono punite dallo stesso codice della strada a titolo di reato. La più nota è la **guida in stato di ebbrezza**, ma solo quando la soglia dell'alcol è di almeno 0,81 gr/l (al raggiungimento invece di 1,5 gr/l scattano sanzioni penali ancora più severe). Tra 0,5 e 0,8 gr/l invece sono previste solo **sanzioni amministrative** che, come anticipato, non lasciano traccia sul certificato penale.

Un altro tipico caso di reato collegato a un'infrazione stradale è la **guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti** (per la quale non sono invece previste soglie). Anche in questo caso, alla commissione dell'illecito si accompagna un illecito penale, la condanna e la macchia sulla fedina penale.

Chi commette una banale infrazione stradale per sfuggire alla polizia che sta cercando di inseguirlo commette il reato di **resistenza a pubblico ufficiale**: anche in questa ipotesi la macchia sul casellario giudiziario non è conseguenza dell'illecito amministrativo ma di quello penale.

Ci sono altri reati collegati al codice della strada. Ad esempio la fuga a seguito di incidente stradale con ferito o, sempre in tale occasione, l'omissione di soccorso. Ma anche le gare in velocità non autorizzate e, non in ultimo, l'omicidio stradale.

L'elenco è consultabile all'articolo [Codice della strada: tutti i reati previsti](#).

C'è un ultimo caso in cui l'infrazione stradale può portare a un'iscrizione nel casellario giudiziario ed è quando si **investe un pedone**: il presupposto della notizia di reato, in questo caso, sono le lesioni e non anche la semplice infrazione stradale (come ad esempio l'aver attraversato l'incrocio con il semaforo rosso).